

CALENDARIO ITTICO 2010

Decreti dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali n. 3 del 17/02/2010 e n. 4 del 25/02/10

SOMMARIO

<u>Disposizioni Generali</u>	
QUALIFICHE	2
<u>Documenti necessari per l'esercizio della pesca</u>	
TIPOLOGIA	2
PERMESSI DI PESCA	3
COSTI	3
<u>Periodi di pesca</u>	
PERIODO CONSENTITO	4/5
GIORNI CONSENTITI	5
ORARIO CONSENTITO	5
GIORNATE DI PESCA	6
<u>Metodi di Pesca</u>	
<u>Attrezzi ed esche consentiti</u>	
PESCA TRADIZIONALE	6
PESCA "A MOSCA"	6
PESCA NO KILL	6
<u>Attrezzi ed esche vietati</u>	
PESCA TRADIZIONALE E "A MOSCA"	7
<u>Catture</u>	
MISURE MINIME	7
QUANTITATIVI	7/8
ANNOTAZIONI	8/9
VIGILANZA	9
<u>Regimi particolari di pesca</u>	
BANDITE	9/10
AREE NATURALI	10
RISERVE PRIVATE	11
RISERVE ESTIVE	11/12
RISERVA SPECIALE	12
RISERVE INVERNALI	12
TRATTI "NO KILL"	12/13
CAMPO GARA	13
<u>Divieti e sanzioni</u>	
VENDITA DEL PESCE	13
SISTEMI DI PESCA	13
ABBANDONO RIFIUTI	14
SANZIONI	14
<u>Norme finali</u>	
ACCETTAZIONE NORME	14
PUBBLICAZIONE	14

Parte 1

Disposizioni Generali

Art. 1

QUALIFICHE

Ai pescatori residenti nella regione in possesso del permesso annuale è riconosciuta la qualifica di **socio ordinario** del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

A tutti gli altri pescatori è riconosciuta la qualifica di **socio aggregato**.

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

Art. 2

TIPOLOGIA

Per la pesca nelle acque della Valle d'Aosta sono necessari:

- **la licenza di pesca in corso di validità;**
tipo "B" per pescatori residenti sul Territorio Italiano
(rilasciata dalla propria provincia di residenza)
tipo "D" (validità tre mesi) per pescatori residenti
all'Estero
- **e uno dei permessi di cui all'art. 3 regolarmente validati ai**
sensi dell'art. 15.

I permessi annuali potranno essere rilasciati fino al **30 giugno compreso** presso le Sezioni Pescatori e fino al **18 agosto compreso** presso l'Ufficio del Consorzio regionale pesca.

I permessi di pesca di cui all'art. 3 non verranno rilasciati a coloro che, in seguito ad una violazione alle disposizioni del calendario ittico, non abbiano provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa e/o abbiano ancora in corso un provvedimento di sospensione.

I minori di anni 15 possono pescare, purché muniti di un documento di identità, anche se sprovvisti di licenza o permesso, se accompagnati da un pescatore con i prescritti documenti per la pesca.

In tal caso il pescatore e il minore potranno complessivamente usare una sola canna e rimanere nei limiti di una sola quota, rispettando sotto la responsabilità del pescatore munito dei prescritti documenti, tutte le norme previste dal presente decreto.

Art. 3

PERMESSI DI PESCA

1. PERMESSI ACQUE LIBERE

- **permesso annuale per residenti in Valle D'Aosta**
permesso ordinario
permesso anziani
permesso pierini
- **permesso annuale per non residenti**
permesso soci aggregati
permesso pierini aggregati
- **permesso annuale no Kill per residenti e non residenti**
- **permessi temporanei:**
 - **mensile (10 giornate di pesca)**
 - **quindicinale (5 giornate di pesca)**
 - **permesso giornaliero con catture**
 - **permesso giornaliero no-kill**

2. PERMESSI RISERVE TURISTICHE

**permesso giornaliero riserve (con annuale),
permesso giornaliero riserve (senza annuale),
permesso riserve tratti no-kill.**

3. PERMESSO RISERVA A GESTIONE SPECIALE **permesso giornaliero**

4. PERMESSI PER RISERVE A GESTIONE PRIVATA

**permesso per pescare nei tratti a gestione privata
rilasciati dai rispettivi gestori**

Art. 4

COSTI

Le modalità di rilascio ed i costi dei permessi vengono stabiliti con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Pesca e potranno subire variazioni in corso d'anno.

Periodi di pesca

Art. 5

PERIODO CONSENTITO

Nelle acque della Valle d'Aosta la pesca è consentita:

dall'ULTIMA DOMENICA DI MARZO alla 2^a DOMENICA DI OTTOBRE;

- nei laghi (compreso quello di Combal, - Comune di Courmayeur), nei bacini idroelettrici stagionali di Beauregard (Valgrisenche), Place Moulin (Bionaz), Cignana (Valtournenche), Goillet (Valtournenche) e Gabiet (Gressoney-La-Trinité), nonché per torrenti, ruscelli e specchi d'acqua che si immettono nei laghi e nei bacini idroelettrici stagionali e nel primo tratto di metri 100 a valle dei laghi e bacini stessi **dalla 3^a DOMENICA DI GIUGNO alla 2^a DOMENICA DI OTTOBRE;**
- la pesca al temolo è consentita **dal 1° MAGGIO alla 2^a DOMENICA DI OTTOBRE;**
- la pesca dei ciprinidi (carpa, tinca, vairone) è vietata dal **1° GIUGNO AL 30 GIUGNO COMPRESI.**

Nelle riserve gestite dal Consorzio la pesca è consentita:

riserve estive

- per Dora di La Thuile (Pré-Saint-Didier) per il Torrente Artanavaz (Saint-Rhemy en Bosses), il Torrente Marmore - Maen - (Valtournenche) – il Torrente Evançon (Brusson) ed il Torrente Ayasse (Champorcher), **dal 1° MAGGIO alla 2^a DOMENICA DI OTTOBRE;**
- per la Dora di Rhemes (Rhemes-Notre-Dame), il Torrente Urtier (Cogne), il Torrente Lys (Gressoney-La-Trinité), **dal 1° GIUGNO all' ULTIMA DOMENICA SETTEMBRE;**
- per il lago Verney (La Thuile) **dall'ULTIMA DOMENICA DI GIUGNO alla 2^a DOMENICA DI OTTOBRE.**

Riserva speciale

- Torrente Buthier (Valpelline) **dal 1° MAGGIO alla 2^a DOMENICA DI OTTOBRE;**

Riserva invernale

- **Torrente Lys (Fontainemore) dalla 3^a DOMENICA DI OTTOBRE all'ULTIMA DOMENICA DI GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO.**

Nei corsi o specchi d'acqua destinati a riserve estive e a riserva speciale gestite dal Consorzio (Vedi art. 19) sussiste il divieto di pesca durante il restante periodo dell'anno.

Art. 6

GIORNI CONSENTITI

La pesca nei corsi e negli specchi d'acqua della Valle d'Aosta e nei tratti NO KILL, nei periodi previsti dall'art. 5, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, è autorizzata tutti i giorni della settimana tranne il martedì ed il venerdì.

La pesca è altresì autorizzata nelle festività infrasettimanali, anche qualora cadano di martedì o di venerdì.

Negli specchi d'acqua (laghi alpini e bacini idroelettrici stagionali di Beauregard, Place Moulin, Cignana, Gabiet e Goillet) non è consentita la pesca per più di due giorni consecutivi, anche se la stessa viene praticata in specchi differenti.

Nelle riserve turistiche gestite dal Consorzio regionale pesca è consentito pescare tutti i giorni della settimana.

L'utilizzo del campo gara è consentito tutti i giorni della settimana (previa autorizzazione scritta del Consorzio regionale pesca).

Il Consorzio regionale pesca è autorizzato a vietare temporaneamente la pesca nelle zone in cui, per particolari situazioni straordinarie, occorre assicurare la protezione del patrimonio ittico o la tutela dei pescatori, nonché durante le operazioni di recupero o di semina di pesci e in occasione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

I luoghi ove la pesca è temporaneamente sospesa sono indicati con apposita segnaletica apposta dagli agenti addetti alla vigilanza.

I recuperi e le semine di materiale ittico nelle acque pubbliche della Regione sono di esclusiva competenza del Consorzio regionale pesca, il quale autorizza e controlla, abitualmente e saltuariamente per i singoli casi, tali operazioni anche nelle riserve e nei bacini privati di pesca sportiva comunicanti con le acque pubbliche.

Art. 7

ORARIO CONSENTITO

E' consentita la pesca dalla levata del sole fino al tramonto.

Art. 8

GIORNATE DI PESCA

Il **permesso annuale** da diritto ad usufruire di n° **60 giornate** di pesca nell'intera stagione, scelte a norma del precedente articolo 6.

Il **permesso mensile** da diritto ad usufruire di n° **10 giornate** di pesca da utilizzare entro il periodo di giorni 30, a partire dalla data del rilascio e scelte a norma del precedente articolo 6.

Il **permesso quindicinale** da diritto ad usufruire di n° **5 giornate** di pesca da utilizzare entro il periodo di giorni 15, a partire dalla data del rilascio e scelte a norma del precedente articolo 6.

METODI DI PESCA

Attrezzi ed esche consentiti

Art. 9

PESCA TRADIZIONALE

L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna normale o da lancio.

La lenza può essere armata fino ad un **massimo di due ami** per la pesca con esche naturali oppure con **una sola esca artificiale** (esclusa la pesca a mosca).

Art. 10

PESCA "A MOSCA"

Per la pesca con la moschiera la lenza può essere armata fino ad un massimo di cinque mosche.

Per la pesca a mosca con tecnica "all'inglese" o "valesiana" la lenza può essere armata fino ad un massimo di tre mosche.

Art. 11

PESCA NO KILL

E' consentito praticare la pesca "NO KILL" in tutti i corsi e specchi d'acqua valdostani, purché tale scelta venga indicata nell'apposito spazio previsto sul foglio giornaliero dei permessi tessera da compilare prima dell'inizio della pesca.

Tale opzione comporta l'obbligo della pesca NO KILL per l'intera giornata.

Tale scelta non può essere effettuata per le riserve con catture dove sussiste l'obbligo di trattenere il pescato.

Per la pesca NO KILL è consentito l'uso:

- 1) di massimo tre mosche con ami senza ardiglione
- 2) di cucchiaino munito di un solo amo senza ardiglione;

Attrezzi ed esche vietati

Art. 12

PESCA TRADIZIONALE E "A MOSCA"

E' vietato l'esercizio della pesca con l'ausilio di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento.

E' vietato usare come esca la larva della mosca carnaria, pesci e sangue, dei quali è vietata anche la detenzione sul luogo di pesca.

E' vietata altresì ogni forma di pasturazione.

Catture

Art. 13

MISURE MINIME

Non è consentito trattenere pesci di misura inferiore a :

- **cm. 30 per la trota marmorata e ibrido, il temolo, la carpa, l'anguilla e il luccio;**
- **cm. 22 per la trota fario, il salmerino e la tinca;**
- **cm. 20 per la trota iridea;**
- **cm. 5 per l'alborella, la scardola, il triotto, il vairone.**

Non è prevista alcuna misura minima per il materiale ittico non appartenente alle specie sopra menzionate.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

E' vietata la pesca del gambero, degli anfibi e dello scazzone.

Se il pesce catturato (misure cm. 30 – 22 - 20 – 5) risulta di misura inferiore alla minima consentita, deve essere rimesso in acqua tagliando in ogni caso la lenza all'altezza della bocca se si tratta di esca naturale o ad essa assimilabile, oppure staccando con cura il pesce se si tratta di esca artificiale, con l'obbligo di bagnarsi prima le mani.

Il pesce catturato di misura consentita non può essere liberato e deve essere ucciso prima della slamatura, fatta eccezione per la pesca NO KILL (vedi art. 11).

Art. 14

QUANTITATIVI

Il pescatore non può catturare nella stessa giornata più di 8 pesci, della medesima specie o di specie diverse appartenenti a quelle per cui la misura minima è fissata rispettivamente in cm. 30, 22 e 20.

Per il temolo è ammessa la cattura di un solo capo, per la trota marmorata e ibrido è invece ammessa la cattura di quattro capi nella stessa giornata di pesca, cumulabili con le altre catture fino al raggiungimento della quota di cui al primo comma del presente articolo.

Per i pesci la cui misura minima è fissata in cm. 5, il quantitativo massimo consentito per ogni giornata di pesca è di grammi 300, cumulabile con la quota di 8 pesci di taglia superiore, qualora detta quota non sia ancora stata completata.

Per le specie ittiche per le quali non è fissata alcuna misura minima non vi è limite di cattura, né concorrono a determinare il completamento della quota giornaliera.

La quota è strettamente individuale e il pescatore non può superarla né contribuire comunque al completamento della quota di un altro pescatore, quindi non può cumulare i propri pesci con quelli pescati da altri, ma deve conservarli a parte in apposito contenitore personale, né può permanere in atteggiamento di pesca una volta completata la quota di n. 8 pesci le cui misure minime sono fissate in cm. 30 –22 – 20.

Nelle riserve la quota massima di catture per permesso è indicata sugli stessi.

Nella stessa giornata è consentito usufruire fino ad un massimo di 2 permessi per la stessa riserva.

Art. 15

ANNOTAZIONI

Prima dell'inizio della pesca ogni pescatore è obbligato a scrivere, progressivamente, sul foglio del permesso annuale o sul permesso mensile, quindicinale, giornaliero, giornaliero NO KILL o per le riserve turistiche gestite dal Consorzio regionale pesca, con inchiostro indelebile, i dati richiesti e specificati. Non sono ammesse cancellazioni e abrasioni.

I permessi giornalieri per le riserve devono essere convalidati attraverso la compilazione dei dati richiesti, prima dell'inizio della pesca ed imbucando le relative matrici nelle apposite cassette.

Inoltre dovrà indicare negli appositi spazi il nome del lago o del corso d'acqua in cui inizia a pescare. Allo stesso modo dovranno venire indicati eventuali spostamenti in altri corsi o specchi d'acqua e le catture già effettuate.

I possessori dei permessi annuali, devono conservare tutti i fogli del libretto personale uniti alla relativa tessera e consegnarli, debitamente compilati, entro il **29 ottobre**, alla Sezione di appartenenza oppure entro il **12 novembre** all'Ufficio del Consorzio regionale pesca.

I fogli giornalieri dei permessi di pesca sono muniti di bollini di autocontrollo per il numero delle catture consentite.

Dopo ogni cattura il pescatore deve staccare il relativo bollino di controllo prima di riprendere la pesca; il numero dei pesci deve corrispondere al numero di bollini staccati.

Il numero dei pesci che il pescatore non ha più con sé deve risultare dall'apposito quadratino.

Alla fine della giornata il numero delle catture deve essere trascritto nel quadratino relativo ed eventuali bollini rimasti sul foglio o sul permesso della giornata dovranno essere asportati.

Art. 16

VIGILANZA

Su tutte le acque pubbliche della Regione la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidati al Corpo forestale della Valle d'Aosta, alle Guardie volontarie del Consorzio regionale pesca, alle Guardie delle riserve e ad ogni altro agente della Forza Pubblica.

Ogni pescatore è tenuto, se richiesto, ad esibire al predetto personale di vigilanza la propria licenza e permesso, nonché a lasciare verificare il cestino, il sacco o qualsiasi altro oggetto atto a contenere pesci, compresi i mezzi di trasporto.

Ogni pescatore è altresì invitato ad esibire la propria licenza e permesso ad altro pescatore che, qualificandosi, ne faccia richiesta. Fino a quando il pescatore è in possesso di pesci è tenuto a giustificare la cattura mediante i prescritti documenti.

Parte 2

Regimi particolari di pesca

Art. 17

BANDITE

Sono in atto le seguenti bandite:

- a) **Sorgive in località Tronchey e Lavachey** in Val Ferret - Comune di Courmayeur;
- b) **Gruppo di fontane e ruscelli in località Plan d'Arly e il "Grand Ru"** dalla località Breillon fino alla confluenza con il torrente Ruitor - Comune di La Thuile;
- c) **Gruppo di ruscelli in regione Marais** compresi tra il loro sbocco nel bacino ex Delta Cogne s.p.a. e le loro sorgenti a monte nei Comuni di La Salle e Morgex;
- d) **Sorgive a valle della centralina superiore di Planaval** e a monte le sorgive sia a destra che a sinistra denominate "La Ressia" nel pianoro di Planaval - Comune di Arvier;
- e) **Ruscelli del Torrente Arcaò** (dalla confluenza del Torrente di Valgrisenche fino al Villaggio del Grand Haury);

- f) **Lago Pelaud ed i ruscelli a monte** in Loc. Moulin – Comune di Rhêmes Notre Dame;
- g) **Torrente Grand'Eyvia:** dal ponte della strada comunale – frazione Moulin fino al ponte dell'autostrada – Comune di Aymavilles;
- h) **Lago del Gran San Bernardo**, tratto lacuale ricadente in territorio italiano - Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses;
- i) **Torrente Roesaz:** dalla località Fobe – ponte di legno – fino alla prima cascata a valle – Comune di Challand Saint Victor;
- j) **Torrente Ney o Rio di Tronc:** dalla Loc. Brugia - dalla strada che attraversa il torrente – fino alla confluenza con il torrente Evançon – Comune di Challand Saint Anselme;
- k) **Torrente Chasten:** dalla Fraz. Ruvère – confluenza con il Torrente Evançon – fino alla prima strozzatura del Torrente Chasten – Comune di Challand Saint Anselme;
- l) **Sorgive a monte del villaggio Pré** fino alla confluenza con il torrente Prouves - Comune di Arnad;
- m) **Fontana Farkie** - Comune di Hône;
- n) **Roggia Gover** in località Gressmatten - Comune di Gressoney - Saint- Jean.
- o) **Dora Baltea “les Iles”** (Comuni di NUS, QUART, BRISSOGNE E SAINT MARCEL) da 100 m a valle del ponte pedonale dell'abitato di Saint Marcel, fino a 100 m a monte del ponte che collega QUART (Loc. Villefranche) all'abitato di Brissogne (ricerca scientifica);
- p) **Torrente Urtier:** tratto che va da 250 metri a monte del ponte in località Bouc a 100 metri a monte della confluenza con il torrente Bardonney - Comune di Cogne (ricerca scientifica).

AREE NATURALI

Istituite ai sensi della L.R. 30.07.1991, n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette:

- 1) **Riserva naturale "Marais"** - Comuni di Morgex e La Salle.
L'esercizio della pesca è consentito solamente al di fuori della palinatura prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta **Regionale n. 253 del 25/06/2008 concernente** “Istituzione della Riserva naturale in loc. Marais dei Comuni di Morgex e La Salle”.
- 2) **Riserva naturale "Lago Lolair"** - Comune di Arvier.
La pesca è vietata su tutto il lago.
- 3) **Riserva naturale "Les Iles"** – Comuni di Nus, Quart, Brissogne e St. Marcel.
Divieto di pesca su tutta l'area della riserva naturale.
- 4) **Acque ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.**
Divieto di pesca su tutta l'area.
- 5) **Riserva naturale "lago Villa"** - Comune di Challand Saint Victor.
La pesca è vietata su tutto il lago.

Art. 18

RISERVE PRIVATE

Riserve a gestione privata :

- a) **Lago Gover** - Comune di Gressoney-Saint-Jean;
- b) **Torrente Lys** - nel tratto compreso tra lo sbarramento Enel di Guillemore in Comune di Issime fino al ponte della strada statale in frazione Pont Trentaz del Comune di Gaby;
- c) **Lago Layet** - Comune di Saint- Marcel;
- d) **Lago Vargno** - Comune di Fontainemore;
- e) **Torrente Chalamy** – dalle sue origini fino al ponte di Perrod in Comune di Champdepraz
- f) **Dora della Val Ferret:** dal Ponte dell’Arnouva fino al Ponte Pélerin (compreso il tratto di risorgiva di Frebouze) – Comune di Courmayeur;

Costi, modalità di pesca, date di apertura e di chiusura sono stabiliti dal concessionario, nel rispetto della vigente normativa e dagli accordi di concessione.

Art. 19

RISERVE:

Riserve estive:

- a) **Torrente Lys:** dallo sbarramento idroelettrico di Lysbalma fino al ponte Betta– Comune di Gressoney-La-Trinité;
- b) **Torrente Ayasse:** dalla presa del canale irriguo del Torrente Mellier fino alle cascate a valle dell’ex centralina elettrica Brun - Comune di Champorcher;
- c) **Torrente Evançon:** sbarramento idroelettrico di Brusson compreso il tratto di torrente Evançon fino al 1° ponte a monte della presa del Ru de Thoules “Palestra di Roccia” - Comune di Brusson;
- d) **Torrente Marmore:** sbarramento idroelettrico di Ussin (loc. Maen) compreso il tratto di torrente Marmore fino al primo salto a monte del ponte Moulin - Comune di Valtournenche;
- e) **Torrente Artanavaz:** dal ponte in località Moulin – Comune di Saint-Oyen fino al ponte del villaggio Pleiney - Comune di Saint-Rhémy en Bosses;
- f) **Torrente Urtier:** dal piazzale in località Moulon al ponte di Lillaz – Comune di Cogne;
- g) **Dora di Rhemes:** dal ponte di Oreiller fino al parcheggio in loc. Thumel –Comune di Rhemes-Notre-Dame;
- h) **Dora di la Thuile:** dalla confluenza della Dora di La Thuile con la Dora Baltea fino alle cascate dell’Orrido - Comune di Pré-Saint-Didier;

- i) **Lago Verney** (Piccolo San Bernardo) e suo emissario fino al ponte in cemento alla confluenza con il Torrente Breuil - Comune di La Thuile.

RISERVA SPECIALE:

- j) **Torrente Buthier:** dalla presa del Ru Pompillard – località Prailles alla presa canale in località Champette- Comune di Valpelline;

Costi e modalità di pesca possono differire per ogni singola riserva e sono stabiliti dal Consorzio Pesca.

Art. 20

RISERVE INVERNALI

Riserve invernali :

- a) **Dora Baltea:** riserva NO KILL dal ponte stradale a monte in loc. Lenteney fino al ponte della statale n. 26 loc. Equilivaz in Comune di La Salle;
- b) **Dora Baltea:** riserva NO KILL dal Ponte Suaz in Comune di Charvensod fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta- Est in Comune di Brissogne;
- c) **Dora Baltea:** riserva NO KILL dal ponte di ferro della ferrovia in Comune di Arnad al ponte della strada regionale per Champorcher in Comune di Hone;
- d) **Torrente Lys:** tratto CON CATTURE dal ponte Versa fino al ponte di Colombits in Comune di Fontainemore;

Nelle riserve invernali gestite dal Consorzio regionale pesca è vietata la pesca al temolo.

Art. 21

TRATTI "NO KILL "

- a) **Dora Baltea:** tratto che va dal ponte stradale a monte in loc. Lenteney fino al ponte della statale n. 26 loc. Equilivaz in Comune di La Salle;
- b) **Dora Baltea:** tratto che va dal Ponte Suaz in Comune di Charvensod fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta- Est in Comune di Brissogne;
- c) **Dora Baltea:** tratto che va dal ponte di ferro della ferrovia in Comune di Arnad al ponte della strada regionale per Champorcher in Comune di Hone;

- d) **Torrente Grand Eyvia:** dal ponte di Laval fino al ponte di Brenvé (Comune di Cogne);
- e) **Torrente Evançon:** dal ponte canale in tubo che attraversa il torrente 50 m. a valle della presa del canale irriguo - Comune di Brusson fino al ponte di Allesaz (Comune di Challand St. Anselme) e tratto del torrente Graine dalla sua confluenza con il torrente Evançon fino alle prime cascate a monte (Comune di Challand St. Anselme);
- f) **Lago Literan** – Comune di Brusson;
- g) **Lago Bleu** - Comune di Valtournenche

Art. 22

CAMPO GARA

- a) **Dora Baltea:** 700 metri a valle e 700 metri a monte della passerella ciclo pedonale che collega i Comuni di Aosta (loc. cimitero) e Gressan (loc. Les Iles);

Parte 3

Divieti e sanzioni

Art. 23

VENDITA DEL PESCE

E' vietata la vendita di pesce catturato.

Art. 24

SISTEMI DI PESCA

Sono vietate:

- la pesca a strappo, ossia la cattura del pesce mediante aggancio con ami, ancorette od altri congegni.
- la pesca con le mani o mediante prosciugamento e deviazione dell'acqua.
- la pesca perforando o rompendo il ghiaccio.

L'uso del guadino, strettamente personale, è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per trarre in secco il pesce già allamato.

La raccolta di esche è riservata a chi è in possesso della licenza di pesca, fatta eccezione per le bandite di pesca dove è invece tassativamente vietata a tutti.

Art. 25

ABBANDONO RIFIUTI

E' vietato gettare o abbandonare rifiuti presso corsi e specchi d'acqua.

Art. 26

SANZIONI

Le violazioni al calendario ittico sono punite ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 29 e successive modificazioni.

E' fatto divieto a chiunque abbia compiuto una violazione al presente decreto, di esercitare la pesca nell'arco della medesima giornata in cui è stata commessa l'infrazione.

Le riserve private, le riserve invernali e i campi gara, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, sono assimilabili alle riserve turistiche.

Per la pesca in zone dove sussiste il momentaneo divieto la sanzione amministrativa è quella prevista all'articolo 2 lettera F) della L.R. 5 maggio 1983 n. 29 e successive modificazioni.

La pesca senza licenza nelle riserve è assimilabile alla pesca senza permesso.

Nelle riserve è vietato il transito con barche o altri natanti, la balneazione e le immersioni subacquee, senza la preventiva autorizzazione dei soggetti preposti alla gestione

Norme finali

Art. 27

ACCETTAZIONE NORME

L'esercizio della pesca nelle acque della Regione presuppone l'accettazione incondizionata delle norme regolamentari di cui al presente decreto.

Art. 28

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è trasmesso al Dipartimento legislativo e legale, Direzione affari legislativi, dell'Amministrazione regionale per la sua inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE

-Giuseppe ISABEILLON-